

Polizza di Assicurazione RESPONSABILITÀ CIVILE TERZI (RCT) PRESTATORI DI LAVORO (RCO)

La presente polizza è stipulata tra

COMUNE DI SALICE SALENTINO
VIA VITTORIO EMANUELE II 15 SALICE SALENTINO
CAP 73015
C.F./P.I. : 80001370750

e

Società Assicuratrice

BROKER ASSICURATIVO:
ADRIATECA SRL PIAZZA MAZZINI 64 – 73100 LECCE – P.IVA 02571410758

Durata del contratto

Dalle ore 24.00 del :	31/03/2020
Alle ore 24.00 del :	31/03/2023

Sommario

DEFINIZIONI.....	4
1 - NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE	6
1.1 – Prova del contratto.....	6
1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio	6
1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia.....	6
1.4 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società	6
1.5 – Aggravamento del rischio	6
1.6 – Diminuzione del rischio.....	7
1.7 – Buona fede.....	7
1.8 – Recesso in caso di sinistro.....	7
1.9 – Durata del contratto	7
1.10 – Altre assicurazioni.....	7
1.11 – Elementi per il calcolo del premio	7
1.12 – Regolazione e conguaglio del premio	8
1.13 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali.....	8
1.14 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro	9
1.15 – Buona fede INAIL	9
1.16 – Coassicurazione e Delega.....	9
1.17 – Clausola Broker	9
1.18 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio.....	10
1.19 - Oneri fiscali	10
1.20 - Foro competente	10
1.21 - Rinvio alle norme di legge	10
1.22 – Recupero franchigie.....	10
1.23 - Revisione del contratto	10
2. CONDIZIONI CHE REGOLANOL'ASSICURAZIONE RCT/RCO	12
2.1 – Descrizione del rischio	12
2.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE	12
2.2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)	12
2.2.2 Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori dilavoro (R.C.O.)	13
La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile.....	13
2.2.3 - Assicurazione di responsabilità civile personale.....	13
La Società risponde, salvo il caso di dolo, della:	13
2.2.4 – Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato.....	14
2.3 – Rischi esclusi	15
2.4 – Precisazione sulla qualifica di Terzi	16
3. CONDIZIONI PARTICOLARI.....	17
3.1 – Estensioni diverse inerenti la garanzia.....	17
3.2 – Danni a cose rimorchiate, sollevate, movimentate, caricate, scaricate.....	19
3.3 – Danni da interruzione o sospensione di attività	19
3.4 – Danni da inquinamento accidentale.....	19
3.5 – Detenzione e impiego di esplosivi.....	19
3.6 – Committenza auto	20
3.7 - Danni a cose in consegna e custodia.....	20
3.8 - Danni a mezzi sotto carico e scarico.....	20

3.9 - Danni ai veicoli in genere nell'ambito lavori	20
3.10 – Danni da cedimento o franamento del terreno.....	20
3.11 – Deroga alla rivalsa.....	20
3.12 – Lavori presso terzi.....	20
3.13 – Mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica.....	21
3.14 – Scavi e reinterri.....	21
3.15 – Danni cagionati da opere o installazioni.....	21
3.16 – Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni	21
3.17 – Danni a condutture ed impianti sotterranei.....	22
3.18 – Operazioni con mezzi meccanici.....	22
3.19 – Committenza	22
3.20 – Danni da furto.....	22
3.21 – Malattie professionali.....	22
3.22 – Massimo risarcimento	23
3.23 – Franchigia Frontale e Gestione dei sinistri in Franchigia (S.I.R. Self Insured Retention)	23
 A L L E G A T O	 24
 D I C H I A R A Z I O N E	 25

Le Norme e Condizioni qui di seguito prevalgono sulle condizioni riportate a stampa sui moduli della Compagnia Assicuratrice, eventualmente allegati alla polizza

Definizioni

ASSICURATO	Il soggetto il cui interesse è protetto dall'assicurazione
ASSICURAZIONE	Il contratto di assicurazione
CONTRAENTE	La persona fisica o giuridica che stipula l'assicurazione
COSE	Sia gli oggetti materiali sia gli animali
FRANCHIGIA	L'importo prestabilito di danno indennizzabile che rimane a carico dell'Assicurato
INDENNIZZO	La somma dovuta dalla Società in caso di sinistro
POLIZZA	Il documento contrattuale che prova l'assicurazione
PREMIO	La somma dovuta alla Società

RETRIBUZIONE ANNUA LORDA AI FINI DEL CONTEGGIO DEL PREMIO	<p>per retribuzione annua lorda si intende la somma di :</p> <ul style="list-style-type: none">• quanto al lordo delle ritenute previdenziali i dipendenti dell'Ente obbligatoriamente assicurati presso l'INAIL e quelli non INAIL effettivamente ricevono a compenso delle loro prestazioni, esclusi eventuali arretrati contrattuali;• gli importi lordi versati dal Contraente:<ul style="list-style-type: none">• agli amministratori a titolo di indennità di funzione o di gettone di presenza;• ai prestatori d'opera autonomi, non costituiti in società organizzata di mezzi e personale;• a ditte regolarmente autorizzate quale corrispettivo per l'utilizzo di prestatori d'opera presi con contratto di somministrazione lavoro;• ai collaboratori in forma coordinata e continuativa o collaboratori a progetto (Parasubordinati);• ai prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi)• le retribuzioni convenzionali stabilite dalla legge per i lavoratori
---	--

utilizzati in lavori socialmente utili nonché per i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, stagisti, tirocinanti.

RISCHIO

La probabilità del verificarsi del sinistro

SCOPERTO

La percentuale prestabilita di danno indennizzabile che resta a carico dell'Assicurato

SINISTRO

Il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa

SOCIETA'

L'impresa assicuratrice

SUBAPPALTATORE

La persona fisica o giuridica cui il Contraente ha ceduto l'esecuzione di una parte dei lavori e la cui denominazione ha comunicato agli Istituti competenti per le assicurazioni obbligatorie di previdenza e di assistenza

1 - Norme che regolano l'assicurazione in generale

1.1 – Prova del contratto

La polizza e le sue eventuali modifiche devono essere provate per iscritto. Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, della succursale dell'Impresa che concede la copertura assicurativa.

1.2 – Dichiarazioni relative alle circostanze del rischio

Le dichiarazioni inesatte o le reticenze del Contraente e dell'Assicurato relative a circostanze che influiscono sulla valutazione del rischio, possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi degli artt. 1892, 1893 e 1894 Codice Civile.

1.3 – Pagamento del premio e decorrenza della garanzia

A parziale deroga dell'Art. 1901 del Codice Civile, il Contraente è tenuto al pagamento della prima rata di premio entro 90 giorni dalla data della decorrenza della polizza; la garanzia si interrompe alle ore 24.00 del sessantesimo giorno dalla stessa data di decorrenza e verrà riattivata dalle ore 24.00 del giorno del pagamento.

Se il Contraente non paga il premio per le rate successive entro il 90° giorno dalla scadenza, la garanzia resta sospesa dalle ore 24,00 del 90° giorno dopo quello della scadenza e riprende vigore dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferme le scadenze successive.

1.4 – Forma delle comunicazioni del Contraente alla Società

Tutte le comunicazioni, alle quali il Contraente è tenuto, devono essere fatte con lettera raccomandata e/o fax e/o telex indirizzati alla Società o al Broker a cui è assegnata la polizza.

Analogo procedura adotta la Società nei confronti del Contraente.

1.5 – Aggravamento del rischio

Il Contraente o l'Assicurato deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio. Gli aggravamenti di rischio non noti o non accettati dalla Società possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo nonché la stessa cessazione dell'assicurazione ai sensi dell'articolo 1898 C.C.

Tuttavia l'omissione delle dichiarazioni da parte del Contraente o dell'Assicurato di una circostanza aggravante il rischio, così come le inesatte od incomplete dichiarazioni rese all'atto della stipulazione della polizza, non comportano decadenza del diritto all'indennizzo né riduzione dello stesso, purché tali omissioni od inesatte dichiarazioni non siano frutto di dolo dei legali rappresentanti del Contraente/Assicurato, fermo restando che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva, con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata. In caso di scorporo, incorporazione, trasformazione o cambiamento di denominazione o di ragione sociale, il contratto continua con il nuovo Ente o sotto la nuova denominazione o ragione sociale.

Le predette variazioni devono essere comunicate alla Società, dalla Contraente od aventi causa, entro il termine di trenta giorni dal loro verificarsi; la Società nei trenta giorni successivi ha facoltà di recedere dal contratto, dandone comunicazione con preavviso di novanta giorni.

1.6 – Diminuzione del rischio

Nel caso di diminuzione del rischio la Società è tenuta a ridurre il premio o le rate di premio successivi alla comunicazione del Contraente ai sensi dell'art. 1897 del Codice Civile e rinuncia al relativo diritto di recesso. La Società è inoltre tenuta alla restituzione del rateo di premio pagato e non goduto dal Contraente, al netto delle imposte governative.

1.7 – Buona fede

L'omissione da parte dell'Assicurato di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le inesatte e/o incomplete dichiarazioni dell'Assicurato all'atto della stipulazione del contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudicano il diritto al risarcimento dei danni, sempreché tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede, fermo restando il diritto della Società, una volta venuta a conoscenza di circostanze aggravanti che comportino un premio maggiore, di richiedere la relativa modifica delle condizioni in corso (aumento del premio con decorrenza dalla data in cui le circostanze aggravanti siano venute a conoscenza della Società o, in caso di sinistro, conguaglio del premio per l'intera annualità in corso).

1.8 – Recesso in caso di sinistro

Dopo la denuncia di ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società ed il Contraente hanno la facoltà di recedere dal contratto, con preavviso di 60 giorni da darsi mediante lettera raccomandata. In ambedue i casi, la Società, entro 30 giorni dalla data di efficacia del recesso, dovrà rimborsare al Contraente il rateo di premio imponibile relativo al periodo di rischio non corso.

1.9 – Durata del contratto

Il contratto di assicurazione ha la durata indicata nell'allegato e avrà termine alla scadenza senza bisogno di disdetta.

Qualora il presente contratto sia stipulato per una durata pluriennale, è facoltà delle Parti rescinderlo al termine di ogni anno, con preavviso di sessanta giorni da inviarsi con lettera raccomandata.

E' facoltà del Contraente richiedere alla Società, entro la scadenza contrattuale, una proroga temporanea della presente assicurazione, finalizzata all'espletamento o al completamento delle procedure di aggiudicazione della nuova assicurazione. La Società, a fronte della corresponsione del relativo rateo di premio, si impegna sin d'ora a prorogare in tal caso l'assicurazione alle medesime condizioni contrattuali ed economiche per un periodo massimo di 180 giorni decorrenti dalla scadenza. Il rateo anticipato ed il premio di regolazione afferenti la proroga dovranno essere corrisposti nei termini e nelle modalità previsti per il pagamento dei premi e per la regolazione ed il conguaglio del premio.

1.10 – Altre assicurazioni

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per i medesimi rischi.

1.11 – Elementi per il calcolo del premio (non applicabile a questo contratto)

~~Il premio viene anticipato:~~

~~PER LA SEZIONE ASSICURATA AL PUNTO 2.2.1 ED AL PUNTO 2.2.2~~

~~in base all'applicazione dei tassi da applicarsi sulle retribuzioni preventivate espressamente indicate nell'Allegato.~~

1.12 – Regolazione e conguaglio del premio (premio flat)

Il premio non è soggetto a regolazione o conguaglio alla fine di ogni periodo assicurativo.

~~a) Se il premio è convenuto in base ad elementi di rischio variabili, esso viene anticipato in via provvisoria nell'importo risultante dal conteggio esposto in polizza ed è regolato alla fine di ciascun periodo assicurativo o alla scadenza del contratto di durata inferiore all'anno, secondo le variazioni intervenute durante lo stesso periodo negli elementi presi come base per il conteggio del premio, fermo il premio minimo stabilito in polizza.~~

~~A tale scopo, entro 60 giorni dalla fine di ogni periodo assicurativo il Contraente deve fornire per iscritto alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza, necessari al calcolo del premio di regolazione.~~

~~Le differenze, attive o passive, risultanti dalla regolazione devono essere pagate nei quindici giorni successivi alla emissione della relativa appendice.~~

~~b) Premio anticipato~~

~~Qualora all'atto della regolazione annuale, il consuntivo superi il doppio di quanto preso come base per la determinazione del premio dovuto in via anticipata, quest'ultimo viene rettificato, a partire dalla prima scadenza annua successiva alla regolazione, sulla base di un'adeguata rivalutazione del preventivo.~~

~~L'ammontare dell'elemento variabile preso come base per la determinazione del calcolo del nuovo premio di rinnovo non può essere comunque inferiore al 75% di quello dell'ultimo consuntivo.~~

~~c) Accertamenti e controlli~~

~~La Società ha diritto di effettuare in qualunque momento verifiche e controlli per i quali il Contraente si impegna a fornire i chiarimenti, i libri di amministrazione e la documentazione necessaria, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di eseguire gli accertamenti~~

~~d) Sanzioni~~

~~1. Qualora il Contraente ometta di comunicare alla Società i dati definitivi relativi agli elementi variabili contemplati in polizza necessari al calcolo del premio di regolazione, la Società avvisa il Contraente a mezzo raccomandata a.r. di quanto segue:~~

~~– verranno espletati i controlli di cui al precedente paragrafo c);~~

~~– che, qualora risultasse una differenza attiva a favore della Società, per i sinistri accaduti tra le ore ventiquattro del sessantesimo giorno dalla fine del periodo assicurativo e le ore 24 del giorno del pagamento del premio di regolazione, si applicherà quanto previsto al successivo punto 3)~~

~~2. Qualora per inesatte o incomplete dichiarazioni del Contraente la regolazione del premio risultasse calcolata su basi minori di quelle effettive, il Contraente sarà tenuto a versare alla Società la differenza dovuta.~~

~~3. Per i sinistri che si siano verificati nel periodo cui si riferisce la dichiarazione inesatta o incompleta o nel periodo indicato nel precedente punto 1), la Società è obbligata in proporzione al rapporto esistente tra il premio pagato e quello effettivamente dovuto entro i limiti di capitali e massimali ridotti in ugual misura. Per detti sinistri la Società ha diritto a recuperare quanto eventualmente già pagato più del dovuto.~~

~~4. Qualora ricorra quanto previsto ai precedenti punti 1) e 2), la Società ha facoltà di comunicare per raccomandata la risoluzione del contratto, fermo restando il suo diritto di agire giudizialmente per il recupero dei premi non versati.~~

1.13 – Gestione delle vertenze di danno – Spese legali

La Società assume, qualora ne abbia interesse, la gestione delle vertenze, tanto in sede stragiudiziale che giudiziale, sia civile che penale, a nome dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti ed azioni spettanti all'Assicurato.

Sono a carico della Società le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato, entro il

limite di un importo pari al quarto del massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese vengono ripartite fra Società e Assicurato in proporzione del rispettivo interesse.

La Società non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per i legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende né delle spese di giustizia penale.

1.14 – Obblighi dell'assicurato in caso di sinistro

- a) In caso di sinistro, agli effetti dell'assicurazione della Responsabilità Civile Terzi, l'Assicurato deve darne avviso scritto alla Società (tramite il Broker se presente) entro 60 giorni da quando ne ha avuto conoscenza l'ufficio competente del Contraente. La denuncia deve contenere la narrazione del fatto, l'indicazione delle conseguenze, il nome ed il domicilio dei danneggiati e dei testimoni, la data, il luogo e le cause del sinistro. Il Contraente deve poi far seguire, nel più breve tempo possibile, le notizie, i documenti e gli elementi di prova utili per la difesa se la Società lo richiede;
- b) agli effetti dell'assicurazione di Responsabilità Civile verso i prestatori di lavoro, l'Assicurato deve denunciare soltanto i sinistri per i quali ha luogo l'inchiesta, a norma della legge infortuni. Tale denuncia deve essere fatta entro 30 giorni da quando l'ufficio competente del Contraente ha ricevuto l'avviso per l'inchiesta. Inoltre, se per l'infortunio viene iniziato procedimento penale, il Contraente deve darne avviso alla Società o tramite il Broker appena ne abbia notizia. Del pari deve darne comunicazione alla Società o tramite il Broker di qualunque domanda od azione proposta dall'infortunato o suoi aventi diritto, nonché dell'Istituto assicuratore infortuni, per conseguire o ripetere risarcimenti rispettivamente ai sensi degli artt. 10 e 11 del D.P.R. 30.6.65 n. 1124 e s.m., trasmettendo tempestivamente atti, documenti, notizie e quanto altro riguarda la vertenza. La Società ha diritto di avere in visione i documenti concernenti sia l'assicurazione obbligatoria sia l'infortunio denunciato in relazione all'assicurazione stessa, che abbia dato luogo al reclamo per responsabilità civile;
- c) analogamente al punto di cui sopra si procede per le responsabilità derivanti al D. Lgs. n. 626/94 e s.m. e per tutte le altre responsabilità assicurate con il presente contratto.

1.15 – Buona fede INAIL

L'assicurazione R.C.O. è comunque valida anche nel caso in cui l'Assicurato, a seguito di mancata assicurazione o di inesatte interpretazioni compiute in buona fede delle norme che regolano le leggi in materia, al momento del sinistro risulti in posizione di irregolarità verso l'INAIL.

1.16 – Coassicurazione e Delega

Qualora la presente assicurazione sia ripartita tra più Assicuratori per quote determinate, ciascun Assicuratore è tenuto al pagamento dell'indennità assicurata soltanto in proporzione della rispettiva quota, anche se unico è il contratto sottoscritto da tutti gli Assicuratori (art. 1911 del Codice Civile).

Tutte le comunicazioni relative al presente Contratto si intendono fatte o ricevute dalla Società Delegataria, all'uopo designata dalle Società Assicuratrici, in nome e per conto di tutte le Società Assicuratrici, fatta eccezione per l'incasso dei premi di polizza il cui pagamento verrà effettuato per il tramite della ADRIATECA SRL direttamente nei confronti di ciascuna Coassicuratrice.

1.17 – Clausola Broker (se presente)

Il contraente affida la gestione ed esecuzione del presente contratto alla ADRIATECA SRL, in qualità di Broker assicurativo ai sensi del D.Lgs. 07/09/2005 n.209 (Nuovo Codice delle Assicurazioni Private).

Di conseguenza tutti i rapporti inerenti alla presente assicurazione saranno svolti per conto del Contraente dal Broker che tratterà con la Società.

Agli effetti tutti della presente polizza, ogni comunicazione fatta dal Broker nel nome e per conto

dell'Assicurato alla Società si intenderà come fatta dall'Assicurato stesso. Parimenti ogni comunicazione fatta dall'Assicurato al Broker si intenderà come fatta alla Società.

La Società riconosce che il pagamento dei premi sia effettuato tramite il Broker sopra indicato, riconoscendo l'efficacia liberatoria del pagamento effettuato dal Contraente al Broker, anche ai sensi dell'art.1901 del C.C.

1.18 - Obbligo di fornire i dati sull'andamento del rischio

La Società con cadenza annuale e previa richiesta del contraente si impegna a fornire al contraente il dettaglio dei sinistri così suddiviso":

- sinistri denunciati
- sinistri riservati (con indicazione del valore economico del sinistro)
- sinistri liquidati con indicazione degli importi liquidati
- sinistri respinti

1.19 - Oneri fiscali

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente.

1.20 - Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello del luogo ove ha sede il Contraente.

1.21 - Rinvio alle norme di legge.

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge.

1.22 – Recupero franchigie (non applicabile a questo contratto)

~~La Società si impegna a liquidare al terzo danneggiato l'importo del danno al lordo di eventuali scoperti e/o franchigie contrattualmente previste, nonché ad accettare e liquidare anche i danni non superiori per valore agli scoperti e/o franchigie. Alla scadenza di ogni semestre o minor durata contrattuale, la Società comunicherà alla Contraente gli importi anticipati per scoperti e/o franchigie e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento di quanto dovuto a titolo di rimborso entro 60 giorni dalla data di richiesta dei suddetti importi da parte della Società, in unica soluzione.~~

~~Qualora la polizza dovesse essere disdettata per qualunque motivo prima della scadenza contrattuale, gli importi di cui sopra verranno richiesti dalla Società in data successiva alla liquidazione di ogni singolo sinistro e la Contraente si impegna a provvedere al pagamento entro 60 giorni dalla richiesta.~~

1.23 - Revisione del contratto

Le Parti prendono e danno reciprocamente atto che, ai sensi dell'art. 115 del D.Lgs. 163/2006 "Codice degli Appalti", durante il decorso del rapporto contrattuale si potrà addivenire ad una revisione delle condizioni normative e di premio indicate in polizza, laddove ricorrano elementi idonei a giustificare una loro variazione.

La revisione verrà operata, nell'accordo delle Parti, sulla base di un'istruttoria condotta, tenuto conto delle disposizioni di cui all'art. 7, comma 4), lettera c) e comma 5 del "Codice degli Appalti".

Nessuna variazione delle condizioni contrattuali potrà essere posta in essere ed avrà efficacia se non previo accordo scritto di entrambi le Parti contrattuali.

1.24 - Obblighi inerenti la tracciabilità dei flussi finanziari in base alla L.n. 136/2010

a) La Società appaltatrice è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n.

136/2010.

b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 ne dà immediata comunicazione alla Stazione Appaltante ed alla Prefettura-ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede la Stazione appaltante.

c) L'Amministrazione può verificare, in occasione di ogni pagamento all'appaltatore e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte dello stesso, dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, qualora, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, sia rilevato il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il presente contratto si risolve di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della clausola presente risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni della Società derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

1.25 - Estensione territoriale

L'assicurazione vale nel mondo intero.

Limitatamente ai danni verificatisi in USA e Canada, l'assicurazione comprende unicamente quelli derivanti dalla partecipazione a fiere, mostre e convegni o conseguenti a eventuale attività manutentiva.

Limitatamente a draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata, l'assicurazione è valida per la navigazione in acque interne italiane, compresi i laghi italo-svizzeri, nel mare Mediterraneo, nel Mar Nero e lungo la costa atlantica compresa tra Oporto e Casablanca, incluse le isole Canarie.

2. Condizioni che regolano l'assicurazione RCT/RCO

2.1 – Descrizione del rischio

L'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante agli Assicurati nello svolgimento delle attività e competenze, ovunque svolte, dall'Ente Contraente Comune di Salice Salentino, siano esse previste dalla legge, da regolamenti, altri atti o delegate all'Ente Contraente o comunque di fatto svolte, inclusi attività e servizi che in futuro possano essere esplicitati, il tutto svolto con ogni mezzo e metodologia ritenuti utili e/o necessari.

La garanzia è inoltre operante per tutte le attività, che possono essere anche svolte partecipando ad Enti o Consorzi od avvalendosi di terzi o appaltatori/subappaltatori, esercitate dagli Assicurati per legge, regolamenti o delibere, compresi i provvedimenti emanati dai propri organi, nonché eventuali modificazioni e/o integrazioni presenti e future.

L'assicurazione comprende altresì tutte le attività accessorie, complementari, connesse e collegate, preliminari e conseguenti alle principali, comunque ed ovunque svolte, nessuna esclusa né eccettuata. La garanzia vale anche per la responsabilità civile che possa ricadere sugli Assicurati, a qualunque titolo, per fatti commessi da altri Enti, da imprese e/o persone che, appositamente delegati, svolgano o gestiscano servizi e lavori per conto dell'Ente Contraente.

Per l'individuazione degli Assicurati si farà riferimento agli atti ed alle registrazioni tenuti dal Contraente, che si impegna, in caso di sinistro, a fornirne, a semplice richiesta, copia alla Società.

2.2 – OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE

2.2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) di danni involontariamente cagionati a terzi per morte, per lesioni personali e per danneggiamenti a cose in conseguenza di un sinistro verificatosi:

- in relazione all'attività svolta, nell'ambito dei rischi per i quali è stipulata l'assicurazione
- in relazione alla qualità di proprietario, conduttore, comodatario, locatario o detentore di fabbricati e dei relativi impianti fissi, nonché ai lavori di ordinaria manutenzione.

L'assicurazione vale per la responsabilità civile derivante all'Assicurato da fatto di persone di cui a qualunque titolo l'Assicurato si avvalga, quali, a titolo semplificato e non esaustivo:

- Presidente, dei Membri di Giunta e dei Consiglieri, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
- Segretario Generale/Direttore Generale, Dirigenti, tutti i dipendenti, i parasubordinati, prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi), i lavoratori temporanei, i lavoratori impiegati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, il personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, con Garanzia Giovani, gli obiettori di coscienza, i militari, i volontari del servizio civile, i volontari dei Gruppi di Protezione Civile, tutti i volontari in genere, i condannati ai servizi di pubblica utilità, mentre svolgono l'attività per conto del Contraente, Enti, Istituzioni, Associazioni, Centri o Imprese con esso convenzionate.
- persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l'Assicurato della cui opera questi si avvalga.

L'assicurazione vale anche per la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato da fatto colposo e/o doloso di persone delle quali debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del Codice Civile.

L'assicurazione vale inoltre per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS a sensi dell'art. 14 della legge 12 giugno 1984, n° 222, dall'INAIL o da qualunque altro Ente previdenziale competente, nei confronti del Contraente.

2.2.2 Assicurazione responsabilità civile verso i prestatori di lavoro (R.C.O.)

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile :

1. ai sensi degli artt.10 e 11 del D.P.R. n.1124/1965, del D.Lgs. n.38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, per gli infortuni ed i danni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti e/o lavoratori parasubordinati e/o prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi),
2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella disciplina del D.P.R. n.1124/1965 e del D.Lgs. n. 38/2000, loro successive modifiche ed integrazioni, cagionati a prestatori di lavoro dipendenti, a lavoratori parasubordinati , a prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi), per morte e per lesioni personali. Il risarcimento viene effettuato previa detrazione di una franchigia fissa di € 2.500,00 per danneggiato.

La garanzia RCO vale anche per le azioni di rivalsa esperite dall'INPS ai sensi dell'art.14 della Legge 12/06/84 n. 222, dall'INAIL o da qualunque altro Ente previdenziale competente nei confronti del Contraente.

L'assicurazione è efficace alla condizione che, al momento del sinistro, l'Assicurato sia in regola con gli obblighi per l'assicurazione di legge; qualora tuttavia l'irregolarità derivi da comprovate inesatte o erranee interpretazioni delle norme di legge vigenti in materia, l'assicurazione conserva la propria validità.

I dipendenti, soggetti all'assicurazione obbligatoria INAIL, inviati all'estero, saranno considerati terzi qualora l'INAIL non riconosca la propria copertura assicurativa. La Società s'impegna a tacitare la controparte indipendentemente dalla perseguibilità d'ufficio del reato commesso dall'Assicurato o da persona della quale debba rispondere ai sensi dell'art. 2049 del C.C. ed indipendentemente dall'accertamento giudiziale.

2.2.3 - Assicurazione di responsabilità civile personale

La Società risponde, salvo il caso di dolo, della:

- a) r.c. personale - per danni a persone, a cose e/o animali - del Presidente, dei Membri di Giunta e dei Consiglieri, nonché delle persone a cui vengano legittimamente delegate, in nome e per conto dell'Ente assicurato, funzioni di rappresentanza;
- b) r.c. personale - per danni a persone, a cose e/o animali – del Segretario Generale/Direttore Generale, Dirigenti, di tutti i dipendenti, i parasubordinati, prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi), i lavoratori temporanei, i lavoratori impiegati, ai sensi della legislazione vigente, in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, il personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, con Garanzia Giovani, gli obiettori di coscienza, i militari, i volontari del servizio civile, i volontari dei Gruppi di Protezione Civile, tutti i volontari in genere, i condannati ai servizi di pubblica utilità, mentre svolgono l'attività per conto del Contraente, Enti, Istituzioni, Centri o Imprese con esso convenzionate.
- c) r.c. personale - per danni a persone, a cose e/o animali – delle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l'Assicurato della cui opera questi si avvalga.

I soggetti di cui alle lettere a), b), c) sono terzi tra loro.

La presente estensione di garanzia è prestata entro i limiti della normativa e dei massimali convenuti per l'assicurazione di RCT per danni a terzi, e di RCO per danni a prestatori di lavoro. In ogni caso i massimali per sinistro della RCT e della RCO convenuti in polizza restano il limite entro cui la Società può essere chiamata a

rispondere anche in caso di corresponsabilità di più Assicurati con il Contraente o fra di loro.

2.2.4 – Lavoratori con rapporto di lavoro somministrato

L'assicurazione viene estesa all'utilizzo di prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato:

- i prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato sono equiparati ai dipendenti dell'assicurato in caso di morte e di lesioni personali da loro sofferti e di cui sia responsabile civilmente ai sensi di legge l'assicurato o il personale di cui debba rispondere ai sensi dell'art.2049 c.c.;
- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile derivante al Contraente/Assicurato per fatto dei prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato;
- l'assicurazione è operante per la responsabilità civile personale derivante ai prestatori di lavoro con rapporto di lavoro somministrato per danni a terzi, ai prestatori di lavoro dipendenti dal Contraente od ai lavoratori parasubordinati, prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi), ai lavoratori impiegati in lavori socialmente utili, ai soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, il personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, gli obiettori di coscienza, i militari, i volontari del servizio civile, i volontari dei Gruppi di Protezione Civile, tutti i volontari in genere, i condannati ai servizi di pubblica utilità, alle persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l'Assicurato della cui opera questi si avvalga mentre svolgono l'attività per conto del Contraente stesso; il massimale stabilito in polizza per il danno cui si riferisce la domanda di risarcimento resta, per ogni effetto, unico, anche nel caso di corresponsabilità di più assicurati fra loro.

La garanzia vale anche per l'azione di rivalsa dell'INPS o da qualunque altro Ente previdenziale competente nei confronti del Contraente e dell'INAIL ai sensi dell'art.1916 C.C..

2.2.5 – Danni da partecipazione occasionale

La garanzia comprende la responsabilità civile derivante all'Assicurato:

- 1) per i danni cagionati a terzi dai titolari e dai dipendenti di ditte – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – che, in via occasionale, possono partecipare a lavori di carico e scarico o complementari all'attività formante oggetto dell'assicurazione;
- 2) per i danni subiti dai titolari e dai dipendenti di ditte – non controllate, collegate o consorziate con l'Assicurato – quali aziende di trasporto, fornitori e clienti – quando partecipano occasionalmente a lavori di carico e scarico o complementari all'attività oggetto dell'assicurazione.

2.3 – Rischi esclusi

L'assicurazione R.C.T/RCO. non comprende i danni:

- a) da circolazione su strade di uso pubblico o su aree ad esse equiparate di veicoli a motore, nonché da navigazione di natanti a motore e da impiego di aeromobili;
- b) da impiego di veicoli a motore, macchinari od impianti che siano condotti o azionati da persona non abilitata a norma delle disposizioni in vigore e che, comunque, non abbia compiuto il 16° anno di età;
- c) alle opere in costruzione e alle cose sulle quali si eseguono i lavori;
- d) alle cose trasportate sui mezzi di trasporto sotto carico o scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione di tali operazioni;
- e) conseguenti a inquinamento dell'aria, dell'acqua o del suolo, interruzione, impoverimento o deviazione di sorgenti e corsi d'acqua, alterazione od impoverimento di falde acquifere, di giacimenti minerari ed in genere di quanto trovasi nel sottosuolo e sia suscettibile di sfruttamento.
- f) Conseguenti ad attività di hangaraggio e custodia aeromobili ed attività di rifornimento degli stessi
- g) Conseguenti a operazioni off-shore (rischi derivanti da attività su piattaforme di estrazione gas ed idrocarburi situate in mare) e rigs (rischi derivante da condotte forzate sottomarine nonché i cablaggi sottomarini in genere)
- h) Conseguenti a utilizzo e/o detenzione di sangue, emoderivati e qualsiasi altra sostanza di origine umana
- i) Derivanti da prodotti geneticamente modificati
- j) Derivanti da proprietà/uso di veicoli aerei e natanti e imbarcazioni salvo draghe, chiatte, pontoni, natanti portuali o da lavoro e zattere (purché non soggette ad assicurazione obbligatoria) utilizzate per l'esercizio dell'attività assicurata
- k) Derivanti da proprietà e uso di ferrovie, ad esclusione della circolazione di convogli in aree private dell'azienda assicurata
- l) da furto;
- m) alle cose altrui derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;
- n) provocati da soggetti diversi dagli addetti dell'Assicurato della cui opera questi si avvalga nell'esercizio della propria attività;
- o) derivante dalla proprietà dei fabbricati e dei relativi impianti fissi che non costituiscano beni strumentali per l'attività assicurata;
- p) alle cose che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ed a quelle trasportate, rimorchiate, sollevate, caricate o scaricate;
- q) ai mezzi di trasporto sotto carico e scarico, ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- r) alle cose trovatisi nell'ambito di esecuzione dei lavori;
- s) cagionati da opere e installazioni in genere dopo l'ultimazione dei lavori o, qualora si tratti di operazioni di riparazione, manutenzione o posa in opera, quelli non avvenuti durante l'esecuzione dei lavori, nonché i danni cagionati da prodotti e cose in genere dopo la consegna a terzi; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e comunque esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori ad essa inerenti e comunque dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso o aperta al pubblico;
- t) a condutture e impianti sotterranei e subacquei; a fabbricati e a cose dovuti ad assestamento, cedimento, franamento, vibrazioni del terreno, da qualsiasi causa determinati;
- u) derivanti da interruzioni o sospensioni totali o parziali di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi;
- v) di cui l'Assicurato debba rispondere ai sensi degli artt.1783, 1784, 1785 bis e 1786 del Codice Civile.

- w) da detenzione o impiego di esplosivi;
- x) verificatisi in connessione con trasformazioni o assestamenti energetici dell'atomo, naturali o provocati artificialmente (fissione e fusione nucleare, isotopi radioattivi, macchine acceleratrici, ecc.)
- y) da amianto, silicio e campi elettromagnetici.
- z) da atti di terrorismo intendendoli quali atti che comprendano uso della forza o violenza e/o minaccia realizzati da parte di una persona o gruppi di persone, anche in connessione con organizzazioni o governi, commessi a scopo politico, religioso, ideologico o etnico

2.4 – Precisazione sulla qualifica di Terzi

Si conviene fra le parti che tutti i soggetti, sia persone fisiche che giuridiche, agli effetti della presente polizza vengono considerati "Terzi" rispetto all'Assicurato, con esclusione del legale rappresentante dello stesso il quale peraltro mantiene la qualifica di "terzo" limitatamente alle lesioni corporali durante lo svolgimento del proprio incarico e per lesioni corporali e qualsiasi altro danno quando utilizzi le strutture del Contraente in quanto utente dei servizi dallo stesso erogati.

Sono considerati terzi, anche quando subiscano il danno in occasione di servizio, i dipendenti e prestatori di lavoro non soggetti all'assicurazione obbligatoria di legge contro gli infortuni, i lavoratori utilizzati in lavori socialmente utili, i soggetti in inserimento sociale in contesto lavorativo, gli stagisti, i tirocinanti, il personale assunto con contratto a termine, con borsa lavoro, con Garanzia Giovani, gli obiettori di coscienza, i militari, i volontari del servizio civile, i volontari dei Gruppi di Protezione Civile, tutti i volontari in genere, i condannati ai servizi di pubblica utilità, le persone non aventi alcun rapporto di dipendenza con l'Assicurato della cui opera questi si avvalga.

Non sono considerati terzi i prestatori di lavoro dipendenti, i lavoratori parasubordinati, i prestatori di lavoro di cui al d.lgs. 276/2003 (attuativo della cd. Legge Biagi) dell'Assicurato, quando subiscano il danno in occasione di servizio, operando nei loro confronti l'assicurazione R.C.O. (Art.2.2.2 della presente Sezione). I medesimi sono invece considerati terzi in caso di danni a cose di loro proprietà nonché al di fuori dell'orario di lavoro o servizio.

Gli Assicurati sono considerati terzi tra loro fermo restando il massimale per sinistro che rappresenterà comunque il massimo esborso della Società.

3. Condizioni particolari

3.1 – Estensioni diverse inerenti la garanzia

Si dà atto che l'assicurazione copre la responsabilità civile derivante all'Assicurato verso terzi, ai sensi di legge, in dipendenza dell'attività da esso svolta, in essa comprese tutte le operazioni inerenti, accessorie e complementari, nulla esclusa né eccettuata.

A puro titolo esemplificativo, e senza che ciò possa comportare limitazioni di sorta alle garanzie assicurative prestate con il presente contratto, si precisa che l'assicurazione vale anche per i danni:

- a) derivanti dalla gestione della mensa aziendale, compreso il rischio conseguente alla somministrazione di cibi e bevande, restando però esclusa - qualora la gestione venga affidata a terzi - la responsabilità civile imputabile al gestore, con l'intesa che la garanzia vale anche per i danni corporali subiti dai dipendenti;
- b) derivanti dall'organizzazione di attività dopolavoristiche e ricreative, convegni, congressi e gite aziendali.
- c) derivanti dall'esistenza di servizi di vigilanza anche armata.
- d) derivanti dalla proprietà di cani da guardia e non;
- e) derivanti dall'esistenza di servizi medici e infermieristici aziendali, siti all'interno dell'Ente, compresa la responsabilità personale dei sanitari e del personale ausiliario addetto al servizio, esclusa comunque qualsiasi tipo di responsabilità civile professionale;
- f) derivanti dalla partecipazione a mostre, fiere, mercati, convegni e simili ed dalla organizzazione delle stesse, attività promozionali di qualunque tipo, attività di volontariato, organizzazione di manifestazioni culturali, scientifiche, ricreative, artistiche, sportive, politiche, religiose (svolgentesi all'interno delle sedi dell'Ente o di terzi, ovvero all'aperto) compresa la responsabilità civile nella qualità di concedente strutture e/o spazi in cui terzi siano organizzatori; l'assicurazione è operante altresì per la responsabilità civile derivante dalla conduzione dei locali, degli impianti e delle attrezzature presi in uso, inclusi i danni provocati ai medesimi;
- g) derivanti dalla proprietà, uso ed installazione di insegne, attrezzature e cartelli pubblicitari e striscioni ovunque installati nel territorio nazionale con l'intesa che qualora la manutenzione sia affidata a terzi, la garanzia opera a favore dell'assicurato nella sua qualità di committente dei lavori. L'assicurazione non comprende danni alle opere ed alle cose sulle quali sono applicate le insegne, i cartelli e gli striscioni.
- h) derivanti dalla circolazione ed uso, anche all'esterno dei complessi di velocipedi e ciclofurgoni senza motore, esclusi comunque i danni subiti dalle persone che ne fanno uso;
- i) derivanti dall'uso di macchine automatiche per la distribuzione di cibi o bevande in genere.
- j) derivanti da operazioni di approvvigionamento, consegna e prelievo di materiali e merci, nonché da prove, collaudi e dimostrazioni di cose in genere trattate dall'assicurato.
- k) derivanti dall'esistenza di officine meccaniche, falegnamerie, laboratori chimici e di analisi, impianti di autolavaggio, centraline termiche, cabine elettriche e di trasformazione con relative condutture aeree e sotterranee, centrali di distribuzione, impianti per saldatura autogena e ossiacetilenica e relativi depositi nonché ad altre simili attività ed attrezzature usate per esclusive necessità dell'Ente.
- l) derivanti all'Assicurato in relazione all'organizzazione, a scopo dimostrativo, di visite guidate nell'ambito dell'Ente;
- m) conseguenti allo svolgimento di corsi teorico-pratici che possono svolgersi sia all'interno che all'esterno dell'Ente, comprese le lezioni ginniche;
- n) in qualità di proprietario e/o conduttore degli uffici adibiti a punti di servizio e/o rappresentanza e/o

depositi dell'Ente.

- o) provocati dalla rete fognaria limitatamente a quelli conseguenti a rottura accidentale e/o occlusioni accidentali di condutture e/o impianti.
- p) derivanti dalla proprietà e/o conduzione di macchinari, di attrezzature, di impianti sportivi, impianti in genere, inclusi giardini e parchi con piante anche di alto fusto, strade, parcheggi ed aree in genere;
- q) derivanti dalla detenzione a qualsiasi titolo e dalla operatività di mezzi di trasporto, di sollevamento, macchine operatrici, comprese quelle adibite ad attività di sgombraneve, semoventi e no, gru utilizzati per le operazioni connesse alle attività svolte dal Contraente/Assicurato, anche qualora trattasi di lavorazione svolta per conto terzi;
- r) derivanti dalla responsabilità personale di tutti i prestatori di lavoro in genere di ogni ordine e grado del Contraente per danni arrecati a terzi e ad altri prestatori di lavoro in genere in relazione allo svolgimento delle loro mansioni, compreso il "responsabile del servizio di protezione e prevenzione", per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del Decreto Legislativo n.81/2008 ed il "responsabile dei Lavori", il "coordinatore della progettazione", il "coordinatore per l'esecuzione" per la responsabilità civile personale a lui incombente ai sensi del medesimo D. Lgs. n.81/2008, ciò entro i limiti del massimale convenuto in Polizza per sinistro, il quale resta ad ogni effetto unico anche in caso di corresponsabilità delle persone summenzionate con il Contraente o fra di loro.
- s) provocati a cose altrui da acqua piovana e da agenti atmosferici, in occasione di lavori eseguiti dal Contraente, causati dall'insufficienza o dal deterioramento delle opere provvisoriamente adottate;
- t) a cose altrui derivanti da incendio, esplosione o scoppio di cose dell'Assicurato o da lui detenute. Questa garanzia si intende prestata nel limite del massimale di garanzia per danni a cose ma con un limite di risarcimento di € 1.000.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel corso di uno stesso periodo assicurativo annuo. Resta inteso che, qualora l'Assicurato fosse già coperto da polizza incendio con garanzia "RICORSO DEI VICINI/TERZI" la presente opererà in secondo rischio, per l'eccedenza rispetto alle somme assicurate con la suddetta polizza incendio;
- u) derivanti all'Assicurato dalla organizzazione e dallo svolgimento dell'attività di stages e/o tirocinio formativo, svolte anche presso Imprese private o Enti diversi dall'Assicurato, compresi i danni agli Enti o alle Imprese presso cui l'attività viene svolta. La garanzia comprende la responsabilità personale dei partecipanti e gli stessi sono considerati terzi tra loro;
- v) derivanti dall'esercizio di scuole di qualsiasi grado (asili nido, scuole materne, elementari medie e superiori, serali e professionali, ecc) colonie estive, invernali, elioterapiche, centri per diversamente abili, compresa refezione e somministrazione di cibi e bevande;
- w) derivanti dall'esercizio di macelli pubblici, mercati, celle frigorifere, cimiteri, servizi funebri, bagni pubblici, piscine pubbliche;
- x) derivanti dall'esercizio di canili ed altri ricoveri per animali, nonché quale custode di animali in dotazione a giardini pubblici;
- y) derivanti dalla raccolta di rifiuti urbani, nonché della gestione di discariche;
- z) derivanti dalla proprietà e/o esercizio campi da gioco e loro attrezzature, impianti e centri sportivi, stadi
- aa) derivanti dall'esercizio di tutti i pubblici servizi gestiti in economia, compresi quelli di sorveglianza, pubblica sicurezza, affissioni, assistenza, beneficenza, igiene, ambulatori pubblici, farmacie, poliambulatori;
- bb) derivanti dalla proprietà e/o uso di biciclette, veicoli a mano e trazione manuale;
- cc) derivanti da lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione effettuati su fabbricati di proprietà dell'Ente o su altri per i quali l'Ente sia tenuto;
- dd) derivanti da lavori di manutenzione, eseguiti direttamente o in economia, di strade(compresi i tratti

stradali alla cui manutenzione provvede direttamente l'Ente anche se ubicati al di fuori dei confini del territorio di competenza), fognature, piazze, giardini, parchi, aiuole, verde pubblico in genere, ponti, corsi d'acqua, tubazioni, tombinature, acquedotti, comprese le attività di scavo con o senza uso di compressori, ruspe o macchine edili in genere;

- ee) derivanti da operazioni di disinfestazione anche eseguite con autocarri attrezzati e con l'utilizzo di sostanze tossiche e non tossiche;
- ff) derivanti dall'attività di rimozione dei veicoli non in avaria, effettuata su richiesta delle competenti Autorità, purché eseguita dal personale specificamente autorizzato dall'Assicurato e, comunque, in possesso dei requisiti di legge. La garanzia è prestata per il complesso delle attività di rimozione, compreso il carico e carico dei veicoli rimossi, nonché il trasporto e/o il traino dei suddetti veicoli dal luogo di fermo al piazzale di sosta e/o deposito. Sono compresi in garanzia i danni cagionati ai veicoli rimossi con l'esclusione dei danni necessari e dei danni causati ai veicoli già incidentati. Sono esclusi i danni derivanti dalle operazioni e dalla circolazione stradale soggetti alla disciplina della legge 990/69 e successive modificazioni.
- gg) Derivanti all'assicurato dalla circolazione dei mezzi di trasporto (persone e cose) non a motore;
- hh) Derivati dal rischio statico di contenitori, cassonetti stradali e campane per la raccolta di vetro, di proprietà dell'Assicurato o in uso allo stesso, posti in aree pubbliche e/o private, nonché derivanti dalla movimentazione di cassonetti e contenitori, anche se di proprietà di terzi, esclusi i danni ai contenitori medesimi
- ii) Provocati da animali randagi, selvatici e allo stato brado, esistenti nell'ambito del proprio territorio

3.2 – Danni a cose rimorchiate, sollevate, movimentate, caricate, scaricate

La garanzia è estesa alle cose rimorchiate, sollevate, movimentate nell'ambito dei lavori, caricate o scaricate; la garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 ed un massimo risarcimento di € 50.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

3.3 – Danni da interruzione o sospensione di attività

La garanzia comprende i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di attività industriali, commerciali, artigianali, agricole o di servizi, purché conseguenti a sinistro indennizzabile a termini di polizza anche se l'interruzione colpisca soggetti diversi da quelli che hanno subito il danno materiale.

La garanzia è prestata con uno scoperto del 10% con il minimo di € 1.000,00 ed il massimo di € 10.000,00. Il massimo risarcimento non potrà superare € 500.000,00 per sinistro ed anno.

3.4 – Danni da inquinamento accidentale

Si conviene tra le parti che l'assicurazione prestata con la presente polizza comprende i danni materiali e corporali cagionati a terzi in conseguenza di inquinamento causato da rottura accidentale di impianti e condutture.

La garanzia è prestata con uno scoperto per sinistro e per anno assicurativo del 10% con il minimo di € 1.500,00 ed un massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

3.5 – Detenzione e impiego di esplosivi

La garanzia comprende i danni derivanti da detenzione ed impiego di esplosivi. Restano esclusi i danni alle colture nonché quelli a fabbricati e cose in essi contenute, a manufatti in genere, situati entro un raggio di 100 metri dal fornello di mina. La garanzia non è valida se l'assicurato detiene esplosivo non in conformità alle norme di legge vigenti.

3.6 – Committenza auto

La Società presta l'assicurazione per la Responsabilità Civile a sensi di legge (art. 2049 C.C.) attribuibile all'Assicurato nella sua qualità di committente delle persone che, per suo conto, si trovino alla guida di autovetture, motocicli e ciclomotori, sempreché tali veicoli non siano di proprietà dell'Assicurato stesso né da questi presi o dati in locazione; qualora sia operante una copertura assicurativa per il veicolo che ha cagionato il danno, la garanzia prestata con la presente polizza opera soltanto dopo l'esaurimento del massimale della precedente copertura. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate.

3.7 - Danni a cose in consegna e custodia

La garanzia è estesa alle cose di terzi che l'Assicurato detenga a qualsiasi titolo ad esclusione di oggetti preziosi; tale garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 ed un massimo risarcimento di € 250.000,00 per anno assicurativo. Sono esclusi i danni derivanti da furto e incendio, nonché quelli ai beni mobili utilizzati dalla Contraente per lo svolgimento della sua attività istituzionale.

3.8 - Danni a mezzi sotto carico e scarico

La garanzia comprende i danni ai mezzi di trasporto sotto carico e/o scarico ovvero in sosta nell'ambito di esecuzione delle anzidette operazioni. Sono tuttavia esclusi, limitatamente ai natanti, i danni conseguenti a mancato uso.

Tale garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro.

3.9 - Danni ai veicoli in genere nell'ambito lavori

Sono compresi nell'assicurazione i danni ad autoveicoli di dipendenti e di terzi parcheggiati o sostanti nell'ambito delle località dove si svolge l'attività dell'Assicurato e cui il medesimo sia responsabile.

Sono esclusi i danni da furto e/o incendio.

Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato.

3.10 – Danni da cedimento o franamento del terreno

La garanzia comprende, nei limiti sotto precisati, i danni a cose dovute a cedimento, franamento o vibrazioni del terreno, alla condizione che tali danni non derivino da sottomurature o altre tecniche sostitutive.

Per i danni ai fabbricati, questa estensione di garanzia è prestata con uno scoperto del 10% per ogni sinistro, con un minimo di € 1.000,00 ed un massimo di € 10.000,00, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro ed anno.

Per danni ad altre cose in genere si applica una franchigia assoluta di € 500,00.

3.11 – Deroga alla rivalsa

La Società rinuncia al diritto di rivalsa a surrogazione nei confronti dei dipendenti del Contraente/Assicurato e personale ad essi equiparati, Dirigenti, Segretario Comunale, e degli Amministratori nonché delle persone delle quali il Contraente/Assicurato si avvale nello svolgimento della propria attività per un danno risarcibile ai sensi di polizza e ad essi imputabile, escluso il caso di dolo.

3.12 – Lavori presso terzi

In occasione di attività svolte presso sedi di Terzi, la garanzia è estesa ai danni:

a) a cose altrui, derivanti da incendio di cose dell'Assicurato o da lui detenute;

- b) alle cose trovatesi nell'ambito di esecuzione dei lavori stessi, che, per volume o peso, non possono essere rimosse;
- c) da acqua piovana e da agenti atmosferici, verificatisi in occasione dell'esecuzione dei lavori, a causa di insufficienze o deterioramenti delle opere provvisorie adottate.

La garanzia è prestata con l'applicazione di una franchigia di € 500,00, nel limite del massimale previsto per i danni a cose e comunque con il massimo di € 500.000,00 per sinistro.

3.13 – Mancato od insufficiente intervento sulla segnaletica

L'assicurazione comprende i danni derivanti da mancanza o insufficienza della segnaletica stradale, da difettoso funzionamento dei semafori, dei cordoli protettivi nonché per mancato od insufficiente servizio di vigilanza o di intervento sulla segnaletica, sui ripari e sulle recinzioni poste a protezione dell'incolumità dei terzi.

3.14 – Scavi e reinterri

Sono compresi i danni causati da scavo, posa e reinterro di opere e installazioni in genere fino a 30 giorni successivi all'avvenuta consegna dei lavori, eseguiti sia dall'Assicurato che commissionati a terzi.

La presente garanzia è prestata con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per uno o più sinistri verificatisi nel medesimo periodo assicurativo annuo e con una franchigia per ogni sinistro di € 500,00;

3.15 – Danni cagionati da opere o installazioni

La garanzia comprende i danni cagionati da interventi di installazione, manutenzione, riparazione, posa in opera, entro sei mesi dall'ultimazione dei lavori o comunque dall'intervento, ed in ogni caso entro il termine di validità del contratto; per le opere che richiedono spostamenti successivi dei lavori e, comunque, ad esecuzione frazionata con risultati parziali distintamente individuabili, si tiene conto, anziché del compimento dell'intera opera, del compimento di ogni singola parte, ciascuna delle quali si considera compiuta dopo l'ultimazione dei lavori che la riguardano e, comunque, dopo 30 giorni da quando la stessa è stata resa accessibile all'uso ed aperta al pubblico.

La garanzia è prestata con uno scoperto per sinistro e per anno assicurativo del 10% con il minimo di € 1.000,00 ed un massimo risarcimento di € 500.000,00 per sinistro e per anno assicurativo.

3.16 – Proprietà e/o conduzione di fabbricati e/o terreni

L'Assicurazione vale anche per la responsabilità civile derivante da proprietà e/o conduzione e/o uso, a qualsiasi titolo o destinazione, di fabbricati, compresi tensostrutture, terreni e relativi impianti ed attrezzature che possono essere usati, oltre che dall'Assicurato per la sua attività, da Terzi per, a solo titolo esemplificativo e non limitativo:

- attività sportive, ricreative, sociali, assistenziali, culturali, didattiche;
- civili abitazioni, uffici;
- attività rurali;
- attività industriali, commerciali e/o di deposito merci.

L'assicurazione comprende i rischi delle antenne televisive, gli spazi adiacenti di pertinenza del fabbricato, anche tenuti a giardino, compresi parchi, alberi di alto fusto, attrezzature sportive e per giochi, strade private e recinzioni in genere, muri di sostegno e di contenimento, nonché cancelli anche automatici.

La garanzia comprende i danni derivanti da spargimento di acqua e rigurgiti di acque di fogna, purché conseguenti a rotture accidentali e/o occlusioni accidentali di tubazioni o condutture. Tale estensione di garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 per ciascun sinistro.

3.17 – Danni a condutture ed impianti sotterranei

La garanzia comprende i danni alle condutture ed agli impianti sotterranei. Questa estensione di garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 per sinistro, nel limite del massimale per danni a cose e comunque con il massimo risarcimento di € 500.000,00 per ciascun periodo assicurativo annuo.

3.18 – Operazioni con mezzi meccanici

L'assicurazione, a parziale deroga di ogni esclusione di polizza, copre i danni cagionati con mezzi o dispositivi meccanici in dotazione ai veicoli di proprietà e/o in uso dell'assicurato, comprese le operazioni di carico e scarico anche di cassonetti portarifiuti.

La presente garanzia è prestata con una franchigia di € 250,00 per ogni sinistro ed il massimo risarcimento di € 50.000,00 per ogni anno assicurativo.

3.19 – Committenza

L'assicurazione prestata con la seguente polizza esplica efficacia anche per la responsabilità civile imputabile all'assicurato per danni materiali e corporali cagionati a terzi nella sua veste di committente di operazioni, lavori e/o servizi connessi all'attività cui si riferisce l'assicurazione ed affidati ad altre ditte, comprese quelle subappaltatrici, enti o persone in genere.

La garanzia comprende la responsabilità civile che possa derivare all'Assicurato, in qualità di Committente, per danni subiti dagli appaltatori e/o subappaltatori e loro dipendenti in occasione di lavoro, sempreché dall'evento derivino la morte o lesioni personali.

3.20 – Danni da furto

A parziale deroga dell'art. 2.3 lettera g) l'assicurazione vale per la responsabilità civile dell'assicurato per danni da furto cagionati a terzi da persone che si siano avvalse, per compiere l'azione delittuosa, di impalcature e ponteggi eretti dall'assicurato.

Questa estensione di garanzia è prestata con il limite del massimale per danni alle cose e comunque con il massimo di € 50.000,00 per ciascun periodo assicurativo.

Tale garanzia è prestata con una franchigia di Euro 250,00 per ogni mezzo danneggiato.

3.21 – Malattie professionali

L'assicurazione di cui all'art. 2.2.2 è estesa al rischio delle malattie professionali riconosciute dall'INAIL e/o dalla giurisprudenza di legittimità.

L'estensione spiega i suoi effetti a condizione che le malattie si manifestino in data posteriore a quella della stipulazione della polizza e siano conseguenza di fatti colposi commessi e verificatisi per la prima volta durante il tempo dell'assicurazione.

Il massimale indicato in polizza per sinistro rappresenta comunque la massima esposizione della Società:

1. per più danni, anche se manifestatisi in tempi diversi durante il periodo di validità della garanzia, originati dal medesimo tipo di malattia professionale manifestatasi;
2. per più danni verificatisi in uno stesso periodo annuo di assicurazione.

La garanzia non vale:

- a) per quei prestatori di lavoro dipendenti per i quali si sia manifestata ricaduta di malattia professionale precedentemente indennizzata o indennizzabile;
- b) per le malattie conseguenti:
 - alla intenzionale mancata osservanza delle disposizioni di legge da parte dei rappresentanti legali del Contraente/Assicurato

- alla intenzionale mancata prevenzione del danno, per omesse riparazioni o adattamenti dei mezzi predisposti per prevenire o contenere fattori patogeni, da parte dei rappresentanti legali del Contraente/assicurato. La presente esclusione b) cessa di avere effetto per i danni verificatisi successivamente al momento in cui, per porre rimedio alla situazione, vengano intrapresi accorgimenti che possono essere ragionevolmente ritenuti idonei in rapporto alle circostanze;

c) per le malattie professionali che si manifestino dopo diciotto mesi dalla data di cessazione della garanzia o dalla data di cessazione del rapporto di lavoro.

La Società ha diritto di effettuare in qualsiasi momento ispezioni per verifiche e/o controlli sullo stato dei fabbricati dell'Assicurato, ispezioni per le quali l'Assicurato stesso è tenuto a consentire il libero accesso ed a fornire le notizie e la documentazione necessaria.

Ferme, in quanto compatibili, le norme che regolano l'assicurazione in punto di denuncia dei sinistri, l'Assicurato ha l'obbligo di denunciare senza ritardo alla Società l'insorgenza di una malattia professionale rientrante nella garanzia e di far seguito, con la massima tempestività, con le notizie, i documenti e gli atti relativi al caso denunciato.

3.22 – Massimo risarcimento

Fermi i massimali esposti in polizza resta confermato che la Società, in caso di sinistro che interessi contemporaneamente sia la garanzia R.C.T. che quella R.C.O., non risarcirà somme superiori complessivamente a € x.000.000,00 (xmilioni/00)

3.23 – Franchigia frontale e gestione dei sinistri in Franchigia (S.I.R.)

Le garanzie di polizza sono prestate solo ed esclusivamente per i sinistri il cui risarcimento superi l'importo della Self Insured Retention (SIR) prevista nella scheda di polizza, importo che altresì abroga eventuali franchigie di ammontare inferiore contenute nelle condizioni contrattuali.

La Società, dopo aver accertato e quantificato il danno, segnalerà all'Assicurato tutti i sinistri denunciati con valore economico inferiore alla franchigia o dello scoperto di polizza. A seguito della predetta comunicazione l'Assicurato si impegna a gestire direttamente ed in via esclusiva il sinistro senza il coinvolgimento della Compagnia. Per le richieste di risarcimento pari o inferiori all'importo della SIR che vengono gestite direttamente ed integralmente dall'Assicurato e/o da altri soggetti da lui debitamente autorizzati, le spese di difesa sono a carico della Contraente.

Le parti convengono, inoltre, che un eventuale aggravamento del danno provocato da inattività dell'assicurato non potrà essere oggetto di copertura assicurativa per effetto degli articoli 1914 – 1915 codice civile.

Per le richieste superiori all'importo della predetta SIR, la gestione sarà assunta dalla Società che resta impegnata al pagamento del solo importo eccedente la SIR.

L'Assicurato si impegna a fornire, con cadenza trimestrale, un elenco dei sinistri in gestione diretta con indicazione delle seguenti specificità:

Data di accadimento del sinistro

Data di notifica alla Contraente

Importo richiesto per i sinistri aperti

Importo liquidato per i sinistri definiti

ALLEGATO

(Costituente parte integrante della presente polizza)

Contraente
Durata	Anni ...
Decorrenza	
Scadenza	
Frazionamento	SEMESTRALE
Prima rata sino al	

Art. 2.2.1 - Assicurazione responsabilità civile verso terzi (R.C.T.)

Massimali Assicurati:
Euro 0.000.000,00 per sinistro
Euro 0.000.000,00 per persona
Euro 0.000.000,00 per danni a cose e/o animali

Art. 2.2.2 Responsabilità Civile prestatori d'opera (RCO)

Massimali Assicurati:
Euro 0.000.000,00 per sinistro
Euro 0.000.000,00 per persona

Retribuzioni lorde annue previste € 00.000,00 (euro trentamila/00)

Tasso lordo da applicare sulle retribuzioni: pro mille finito

Art. 3.23 – Franchigia frontale e gestione dei sinistri in Franchigia (S.I.R.)

Euro 0.000,00

PREMIO ALLA FIRMA

Netto	Accessori	Imposta	Lordo

PREMIO ANNUO

Netto	Accessori	Imposta	Lordo

Consenso al trattamento dei dati personali:

Le parti, ai sensi della Legge 31.12.1996 n° 675, autorizzano al trattamento dei dati personali, disgiuntamente, il Contraente, la Società e il Broker.

La Società

Il Contraente

Dichiarazione

Ad ogni effetto di legge, nonché ai sensi dell’art. 1341 del Codice Civile, il Contraente e la Società dichiarano di approvare specificatamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Condizioni di Assicurazione:

- Art. 1.8 Recesso del Contratto
- Art. 1.9 Durata del Contratto
- Art. 1.12 Regolazione e conguaglio premio
- Art. 1.17 Clausola Broker
- Art. 1.20 Foro competente

Data li .../.../....

La Società

Il Contraente
